



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 4 di

infQ azienda – Aprile 2020

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Pagamento soci in contanti Sentenza Corte Cassazione 12.3.2020, n. 7071	Il pagamento in contanti degli stipendi dei soci-lavoratori fa scattare l'accertamento induttivo nei confronti della società "dal momento che si tratta di una modalità anomala" di pagamento.
Codice tributo "Bonus negozi e botteghe" Risoluzione Agenzia Entrate 20.3.2020, n. 13/E	È stato istituito il codice tributo "6914" per l'utilizzo in compensazione, con il mod. F24, del credito d'imposta (c.d. "Bonus negozi e botteghe") riconosciuto dal DL n. 18/2020 relativamente al canone di locazione di marzo 2020 con riferimento agli immobili di categoria catastale C/1.
"Caro petrolio" primo trimestre 2020 Nota Agenzia Dogane 23.3.2020, n. 96399/RU	È Sono stati forniti chiarimenti in merito al credito d'imposta spettante agli autotrasportatori relativamente al consumo di gasolio del primo trimestre 2020 la cui istanza va presentata entro il 30.4.2020, ovvero il 30.6.2020 qualora, a causa della situazione emergenziale da "coronavirus", il soggetto sia impossibilitato a rispettare tale termine. In particolare il beneficio per i consumi effettuati nel periodo 1.1 – 31.3.2020 ammonta a € 214,18 per mille litri di gasolio.
Proroga validità DURC Messaggio INPS 25.3.2020, n. 1374	Il documento attestante la regolarità contributiva (c.d. DURC) riportante nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31.1 e il 15.4.2020 conserva validità fino 15.6.2020.
Nuovo mod. IVA TR Provvedimento Agenzia Entrate 26.3.2020	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento di approvazione del nuovo mod. IVA TR utilizzabile per la richiesta di rimborso / compensazione del credito IVA trimestrale. Le modifiche sono state apportate per recepire le nuove percentuali di compensazione previste dal DM 27.8.2019 applicabili alle cessioni di legno e alla legna da ardere da parte di produttori agricoli che adottano in regime speciale IVA ex art. 34, DPR n. 633/72. Nel Frontespizio del modello è stata altresì introdotta la nuova casella "Casi particolari". Il nuovo modello è utilizzabile già dalle istanze relative al credito IVA del primo trimestre 2020.

COMMENTI

L'INDENNITÀ "CORONAVIRUS" PER:

- **SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS**
- **SOGGETTI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI AGO**

I soggetti interessati alle **indennità pari a € 600** previste dal c.d. "Decreto Cura Italia" ed in particolare:

- i lavoratori autonomi / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS;
- i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago;

devono presentare un'apposita domanda all'INPS, utilizzando i relativi servizi telematici.



Le indennità in esame spettano, a tutti soggetti in possesso dei requisiti previsti, a **prescindere** dal fatto che **l'esercizio dell'attività sia stato o meno sospeso** per effetto del DPCM 22.3.2020.

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI / CO.CO.CO.

L'indennità in esame è riconosciuta a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi ("professionisti") titolari di **partita IVA "attiva" al 23.2.2020**.



L'INPS ha confermato che il beneficio spetta anche ai partecipanti di **studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo**.

Tali soggetti **non devono essere**:

- titolari di trattamento pensionistico diretto;
- iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Dall'agevolazione in esame sono **esclusi** i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC), per i quali è previsto l'accesso allo specifico "Fondo per il reddito di ultima istanza";

- soggetti titolari di **rapporti di co.co.co. "attivi" al 23.2.2020** iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.



Come specificato dall'INPS il beneficio spetta ai soggetti **iscritti esclusivamente** alla Gestione separata INPS; trattasi pertanto di coloro che versano i contributi con l'aliquota del 34,23%.

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCianti / COLTIVATORI DIRETTI / IAP

L'indennità prevista a favore dei **soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago** (Assicurazione generale obbligatoria) spetta a condizione che il soggetto interessato **non risulti**:

- titolare di un trattamento pensionistico diretto;
- iscritto, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

I beneficiari dell'indennità in esame sono **artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri** iscritti nelle relative Gestioni previdenziali dell'INPS.

Come confermato dall'Istituto **l'indennità spetta anche**:

- agli imprenditori agricoli professionali (**IAP**) iscritti alla Gestione autonoma agricola;
- ai **coadiuvanti / coadiutori** di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative Gestioni, compresi i **collaboratori di imprese familiari**;
- ai soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione IVS commercianti oltre che all'Enasarco e quindi agli **agenti / rappresentati di commercio**.

Si evidenzia che, l'indennità spetta **anche ai soci di società di persone / capitali** iscritti alle Gestioni dell'INPS (ad esempio, IVS). L'indennità è riconosciuta ai singoli soci e non è attribuibile alla società.

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE INDENNITÀ E CUMULABILITÀ

Le predette indennità:

- sono pari a **€ 600**;
- sono **riconosciute per il mese di marzo**;
- **non concorrono** alla formazione del reddito (non sono tassate);
- non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza.



Merita evidenziare che, come precisato dall'INPS, nel periodo di fruizione dei benefici:

- non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa;
- non spetta l'assegno per il nucleo familiare.

Cumulabilità

Le indennità previste dal c.d. "Decreto Cura Italia" **non sono tra loro cumulabili**. Le stesse, come precisato dall'INPS, sono **incompatibili / compatibili** con le seguenti prestazioni.

Tipologia prestazione	Compatibilità indennità DL n. 18/2020
• pensioni dirette a carico, anche pro-quota: – dell'Ago nonché delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa – degli Enti di previdenza ex D.Lgs. n. 509/94 (ad esempio, CNPADC, CIPAG, Inarcassa, Enasarco, ENPAM, ENPAV, Cassa forense) • indennità ex art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016 (c.d. APE sociale) • assegno ordinario di invalidità ex Legge n. 222/84	NO
• erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage, tirocini professionali • premi / sussidi per fini di studio o addestramento professionale • premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica / prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis, DL n. 50/2017, nei limiti di compensi non superiori a € 5.000 annui	SI

Va inoltre considerato che l'**indennità** a favore dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA e co.co.co. è **compatibile e cumulabile con** l'indennità di disoccupazione **DIS-COLL**.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INDENNITÀ

Come sopra accennato il soggetto interessato deve presentare un'apposita domanda all'INPS. A tal fine:

- non è utilizzata la modalità del "click-day";
- la richiesta va **presentata in via telematica** tramite i canali presenti sul sito Internet dell'INPS **a decorrere dall'1.4.2020**. Nella domanda **vanno indicate**, in caso di scelta dell'accredito dell'indennità sul c/c, **le relative coordinate bancarie**.

Sul punto l'INPS ha comunicato l'attivazione di una "semplificazione" per l'accesso ai propri servizi telematici al fine di compilare / inviare le predette domande, evidenziando che:

*"stante il carattere emergenziale delle prestazioni ... i potenziali fruitori possono accedere al servizio ... con **modalità di identificazione più ampie e facilitate** rispetto al regime ordinario".*

In particolare, il soggetto interessato, al fine di inviare la domanda relativa all'indennità collegata all'emergenza "coronavirus", deve essere in possesso di una delle seguenti tipologie di credenziali:

- **PIN, ordinario o dispositivo, rilasciato dall'Istituto;**
- **SPID** di livello 2 / superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (**CIE**);
- Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE / INVIO SEMPLIFICATA

Qualora il soggetto interessato **non disponga di una delle predette credenziali**, al fine di richiedere l'indennità spettante può alternativamente:

- **accedere ai servizi online** disponibili sul sito Internet dell'INPS, **utilizzando la sola prima parte del PIN** (prime 8 cifre), ricevuto tramite SMS / email, successivamente alla richiesta inoltrata attraverso il portale dell'Istituto o il Contact Center (numero verde 803 164 gratuito da rete fissa, oppure 06164164 a pagamento da rete mobile);
- contattare il servizio di **Contact Center integrato** ai predetti recapiti telefonici, comunicando all'operatore **la sola prima parte del PIN**.



Il rilascio del nuovo servizio, come evidenziato dall'INPS, *"verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione"*.

Si rammenta infine che l'INPS ha annunciato l'attivazione (a breve) di una nuova procedura per l'emissione del PIN mediante riconoscimento a distanza che consentirà al soggetto interessato di ottenere un nuovo PIN con funzioni dispositive, attraverso un unico processo da remoto, senza dover attendere il ricevimento (tramite posta) degli ulteriori 8 caratteri.

Si riportano di seguito le principali videate della procedura INPS per la richiesta dell'indennità in esame, al fine di evidenziare i dati necessari per la definizione della domanda. In particolare:

- recapito telefonico / cellulare;
- indirizzo e-mail;
- modalità scelta per l'accredito dell'indennità (bonifico domiciliato o accredito su c/c) con relative coordinate bancarie (IBAN).

Servizi Online

Indennità COVID-19

Informazioni

Invio domanda

Altri servizi

Uscita

Contatti

Per segnalare malfunzionamenti e anomalie del servizio rivolgersi a:

803164

06164164

Sportello Virtuale per i Servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni

Benvenuto gentile assicurato

con il presente servizio potrà richiedere l'indennità prevista dal Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 per le seguenti categorie:

- Professionisti con partita IVA e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciali dell'AGO (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri);
- Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori agricoli operai a tempo determinato;
- Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo.

La liquidazione avverrà con bonifico sul conto corrente o con bonifico domiciliato presso l'ufficio postale legato all'ultimo indirizzo presente nei nostri archivi. Non sarà necessario allegare il modello SR163.

Riceverà l'esito della sua richiesta tramite il sito (nella casella My INPS) e, per qualsiasi informazioni, si potrà rivolgere alla sede INPS di competenza relativa alla residenza.

AVANTI

◀ Sportello Virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni ▶

Servizi Online

▼ Indennità COVID-19

- Informazioni
- Invio domanda

Altri servizi

Uscita

Contatti

Per segnalare malfunzionamenti e anomalie del servizio rivolgersi a:



803164

06164164



Sportello Virtuale per i Servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni

Recapiti ed altre informazioni

Recapiti

Telefono **

Cellulare **

E-mail *



L'indirizzo e-mail e/o il numero di cellulare potranno essere utilizzati per comunicazioni inerenti la domanda di prestazione. In particolare il numero di cellulare sarà utilizzato per comunicazioni automatiche tramite sms.

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

E' sufficiente fornire una sola delle informazioni contrassegnate con (**)

AVANTI



◀ Sportello Virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni ▶

Servizi Online

▼ Indennità COVID-19

- Informazioni
- Invio domanda

Altri servizi

Uscita

Contatti

Per segnalare malfunzionamenti e anomalie del servizio rivolgersi a:



803164

06164164



Sportello Virtuale per i Servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni

Richieste



Desidero inviare domanda di Indennità D.L. 18 del 17/03/2020. *

Selezionare il Tipo di Indennità da richiedere

Categoria di Indennità: *

Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art.28)

Tipo di Qualifica: *

- ✓ -----
- Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione ARTIGIANI
- Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione COMMERCianti
- Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

INDIETRO

AVANTI



◀ Sportello Virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni ▶

Servizi Online

▼ Indennità COVID-19

- Informazioni
- Invio domanda

Altri servizi

Uscita

Contatti

Per segnalare malfunzionamenti e anomalie del servizio rivolgersi a:



803164

06164164



Sportello Virtuale per i Servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni

Dettaglio pagamento

Bonifico domiciliato

Modalità di pagamento: *

✓ Accredito su Conto Corrente

Iban: *

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Le prestazioni di importo superiore a 1000 euro, viste le disposizioni sul contrasto dell'uso del contante posso essere rimosse avvalendosi delle seguenti modalità: accredito su c/c bancario o postale, su libretto postale, su INPS card o su carte di pagamento dotate di IBAN, nominativi ed intestati al legittimo beneficiario.

INDIETRO

AVANTI



SCADENZARIO

Mese di Aprile

Nel riepilogare le scadenze del mese di aprile va considerato che con il DL n. 18/2020, a seguito dell'emergenza "coronavirus," sono stati **prorogati**:

- i termini degli **adempimenti tributari** (diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all'addizionale regionale / comunale all'IRPEF) **scadenti nel periodo 8.3 – 31.5.2020 per tutti i soggetti** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, che dovranno essere effettuati il 30.6.2020;
- i termini che scadono nel periodo **2.3 – 30.4.2020** relativi a:
 - **versamento delle ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
 - **versamenti / adempimenti** connessi con i **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL;** **per i seguenti soggetti:**
 - imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
 - soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub / soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali / soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti / soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili / aziende termali di cui alla Legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico / soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici / soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali / soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto di passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift / soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare / soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli / soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica / ONLUS di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 460/97 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla Legge n. 266/91, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

Per i predetti soggetti è stato sospeso anche il versamento dell'IVA scadente nel mese di marzo.

I **versamenti sospesi** (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro l'1.6.2020** (il 31.5.2020 cade di domenica);
ovvero
- in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l'1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Per le federazioni sportive nazionali / enti di promozione sportiva / associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020. I versamenti sospesi relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020. L'IVA sospesa va versata entro l'1.6.2020.



Considerato il protrarsi dell'emergenza, **non si esclude** l'emanazione di nuovi / ulteriori Provvedimenti di **proroga per il mese di aprile**.

Giovedì 16 aprile

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).  Per i soggetti del settore ricettivo e degli altri specifici settori sopra evidenziati il versamento è prorogato all'1.6.2020 (30.6 per federazioni sportive / enti di promozione sportiva / società e associazioni sportive).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per: • partecipazioni non qualificate; • partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a marzo da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.  Per i soggetti del settore ricettivo e degli altri specifici settori sopra evidenziati il versamento è prorogato all'1.6.2020 (30.6 per federazioni sportive / enti di promozione sportiva / società e associazioni sportive).

INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.  Per i soggetti del settore ricettivo e degli altri specifici settori sopra evidenziati il versamento è prorogato all'1.6.2020 (30.6 per federazioni sportive / enti di promozione sportiva / società e associazioni sportive).
----------------------------	---

Lunedì 20 aprile

IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47 come comunicato dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del proprio sito Internet. Come disposto dal DL n. 124/2019, il versamento può essere effettuato con cadenza semestrale (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.
--	---

Mercoledì 29 aprile

IMPOSTA DI BOLLO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	Versamento dell'imposta di bollo tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) relativi al 2018 per i quali è stata effettuata la conservazione sostitutiva entro il 29.2.2020.
---	--

Giovedì 30 aprile

ACCISE AUTOTRASPORTATORI (CARO PETROLIO)	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. L'istanza può essere presentata entro il 30.6.2020 qualora, a causa della situazione emergenziale da "coronavirus", il soggetto sia impossibilitato a rispettare il termine del 30.4.
IVA CREDITO TRIMESTRALE	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR. Analogamente alla richiesta "caro petrolio", si ritiene che qualora a causa della situazione emergenziale da "coronavirus" il soggetto sia impossibilitato a rispettare il termine del 30.4, la presentazione del mod. IVA TR possa essere effettuato entro il 30.6.2020. Si evidenzia che l'utilizzo in compensazione è possibile solo dopo la presentazione dell'istanza / decimo giorno successivo se il credito è superiore a € 5.000 annui.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.  L'adempimento in esame è prorogato per i soggetti del settore ricettivo e degli altri specifici settori sopra evidenziati nonché per i soggetti della "zona rossa" di prima istituzione ex DPCM 1.3.2020 (alcuni Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto).
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.